

Comune di Arnasco

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 46

OGGETTO:

PRESA D'ATTO IMPOSSIBILITA' APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017 – ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Nell'anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 14:30 nella sede Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
GALLIZIA ALFREDINO	X	
MIRONE MATTEO	X	
GALLIZIA MONICA	X	
TOTALE	3	0

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PRESA D'ATTO IMPOSSIBILITA' APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2017 – ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti, di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività, che svolge, sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti, cui si applica il titolo II.

4. Gli enti, di cui al comma 1, possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., che recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema, previsto dall'allegato n. 11 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni.”;

VISTO il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che recita:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4, di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.”;

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014, agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti, di cui al presente articolo, si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”;

DATO ATTO che questo ente è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2017, in quanto, pur avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha adottato la contabilità economico patrimoniale nel corso del 2017;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016, che prevede che, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla

loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali, che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, la procedura, prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando

non abbiano adempiuto, e che è fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati, che si configurino come elusivi del vincolo;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente, attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate e, in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

✂ sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti, che perseguono le proprie funzioni,

anche attraverso enti strumentali, e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

✂ attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare, con maggiore efficacia, il proprio gruppo, comprensivo di enti e società;

✂ ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società,

che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.04.2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende, altresì, lo stato patrimoniale e il conto economico;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 27/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si individuavano le società che compongono il bilancio consolidato dell'Ente;

VISTA a nota del 29.08.2018, con la quale la società partecipata ATA s.p.a., in risposta alla richiesta del Comune, prot. n. 3314, comunicava il rinvio dell'approvazione del Bilancio 2017, non consentendo di attuare la quadratura dei rapporti infragruppo e, di conseguenza, il consolidamento dei dati fra la suddetta società ed il Comune di Arnasco;

DATO ATTO che il Comune di Arnasco possiede una partecipazione pari allo 0,025% della Società TPL Linea s.r.l., la quale non svolge alcun servizio in house per questo Ente, e, pertanto, non si procede al consolidamento;

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO il comma 1, lettera d-bis), dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che recita:

“1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

(omissis)

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato, di cui all'art. 233Bis, e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e, comunque, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;

DATO ATTO che, in merito alla presente deliberazione, il responsabile del servizio dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico, in relazione all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Arnasco;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio, Rag. Ezio Oddera, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** dell'impossibilità di approvare, per le motivazioni in narrativa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, nei termini di legge;
2. di **TRASMETTERE**, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
3. di **DICHIARARE**, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 10/10/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE

Arnasco, li 26/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Ezio Oddera

Per la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE

Arnasco, li 26/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Rag. Ezio Oddera
